

Contratto di assicurazione collettiva a norma LPP

Parte 2 Disposizioni generali (CC DG)

Edizione 04.2025

Informazioni generali sul contratto di assicurazione collettiva

Il «contratto di assicurazione collettiva a norma LPP» (di seguito denominato contratto di assicurazione) è costituito dalla «Parte 1 Disposizioni particolari» (di seguito denominata CC DP) e dalla «Parte 2 Disposizioni generali» (di seguito denominata CC DG). La CC DP

contiene le informazioni specifiche sull'assicurazione, che integrano e prevalgono sulla CC DG per quanto concerne le specificità del piano. La CC DG si applica senza limitazioni, fatte salve le disposizioni della CC DP.

Sommario

1. Basi

- 1.1. Parti contraenti
- 1.2. Oggetto del contratto
- 1.3. Processo di risparmio esterno
- 1.4. Diritto alle prestazioni
- 1.5. Obbligo di prestazione
- 1.6. Parti integranti del contratto
- 1.7. Informazioni e documenti
- 1.8. Età pensionabile
- 1.9. Retribuzione annua
- 1.10. Avere di vecchiaia previsto senza interessi
- 1.11. Obbligo di informazione e di notifica
- 1.12. Forma delle comunicazioni
- 1.13. Violazione degli obblighi di informazione e di notifica
- 1.14. Cerchia delle persone assicurate
- 1.15. Copertura assicurativa
- 1.16. Aumento delle prestazioni

- 1.17. Estinzione della copertura assicurativa
- 1.18. Estensione della copertura
- 1.19. Fallimento
- 1.20. Conseguenze in caso di risoluzione del contratto

2. Prestazioni assicurative

- 2.1. Risparmio di vecchiaia e prestazioni di vecchiaia
- 2.3. Prestazioni di invalidità
- 2.4. Versamento / notifica all'autorità fiscale / adeguamento all'andamento dei prezzi

3. Finanziamento

- 3.1. Premi
- 3.2. Spese straordinarie
- 3.3. Debitore del premio

1. Basi

1.1. Parti contraenti

Le parti contraenti sono, da un lato, il contraente indicato nella CC DP (istituto di previdenza registrato) e, dall'altro, Allianz Suisse Vita.

1.2. Oggetto del contratto

Oggetto del contratto d'assicurazione è l'assicurazione dei rischi di cui alla CC DP e al punto 2 della presente CC DG. In questo contesto Allianz Suisse Vita si impegna al trattamento di tutte le informazioni e tutti i dati necessari a dar corso all'assicurazione nei casi di cui al punto 1.11 e in caso di erogazione di prestazioni al contraente.

1.3. Processo di risparmio esterno

Fatti salvi il punto 2.1. capoverso 1 e il punto 2.3. capoverso 6, il contraente è direttamente responsabile del finanziamento e dell'amministrazione degli averi di vecchiaia (processo di risparmio) necessari per l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia. Il contraente è altresì responsabile delle operazioni connesse al processo di risparmio, in particolare dell'erogazione di prestazioni di vecchiaia e di fine rapporto lavorativo, nonché in tema di promozione della proprietà abitativa e di procedimenti di divorzio. Il versamento di contributi al fondo di garanzia e i relativi conteggi sono di competenza del contraente.

1.4. Diritto alle prestazioni

I diritti a prestazioni assicurative contemplate dal contratto d'assicurazione possono essere esercitati esclusivamente dal contraente. Gli assicurati stessi non hanno diritto alle prestazioni.

1.5. Obbligo di prestazione

Il tipo e l'entità dell'obbligo di prestazione di Allianz Suisse Vita si limitano alle prestazioni assicurative previste dal contratto. Per le prestazioni di cui al regolamento del contraente (di seguito denominato regolamento) che non sono assicurate dal presente contratto d'assicurazione, risponde esclusivamente il contraente. Allianz Suisse Vita eroga le prestazioni assicurate finché l'assicurato appartiene alla cerchia delle persone assicurate di cui al punto 1.14 e, in ogni caso, non oltre il raggiungimento dell'età pensionabile di cui al punto 1.8. È fatto salvo quanto previsto al punto 1.14. capoverso 3.

1.6. Parti integranti del contratto

Salvo diversamente disposto dal presente contratto, trovano applicazione le «Condizioni generali dell'assicurazione collettiva a norma LPP» (di seguito denominate «CG LPP») riportate nella CC DP alla voce Parti integranti del contratto (di seguito denominate CG LPP), le «Condizioni particolari dell'assicurazione collettiva con tariffazione per classi ed esperienza per il rischio di invalidità» (di seguito CP AC TCIEsp INV), le Condizioni particolari dell'assicurazione collettiva con tariffazione

per classi per il rischio di decesso (di seguito denominate CP AC TC decesso), le disposizioni per il conto premi e il regolamento sui costi quali parti integranti del contratto.

1.7. Informazioni e documenti

- ¹ Le comunicazioni al contraente, agli assicurati, ai beneficiari di rendite e ad altri aventi diritto si intendono generalmente valide quando vengono inviate all'ultimo indirizzo noto in Svizzera. Allianz Suisse Vita ha la facoltà, ma non l'obbligo, di inviare le proprie comunicazioni agli indirizzi pubblicati nei pubblici registri (p. es. nel registro di commercio).
- ² Allianz Suisse Vita ha la facoltà, ma non l'obbligo, di pubblicare su Internet (www.allianz.ch/lpp) le informazioni e i documenti riguardanti il contraente e il rapporto assicurativo.
- ³ In particolare, può essere pubblicata su Internet la modulistica specifica prevista per l'attuazione della previdenza nell'ambito del rapporto assicurativo, la presente CC DG, le CG LPP, le CP AC TCIEsp INV, le CP AC TC decesso, il regolamento sui costi e le disposizioni per il conto premi.
- ⁴ Documenti e informazioni si intendono recapitati al contraente nel momento in cui vengono resi disponibili su Internet.
- ⁵ Su esplicita richiesta scritta, Allianz Suisse Vita fornisce al contraente i documenti e le informazioni presenti su Internet in altro formato equivalente (cartaceo o digitale).
- ⁶ Allianz Suisse Vita si riserva di limitare e sospendere in qualunque momento le pubblicazioni su Internet. Essa ha inoltre la facoltà, ma non l'obbligo, di dare corso a notifiche, comunicazioni, direttive o incarichi ricevuti via e-mail o tramite altro canale di tipo elettronico dai soggetti autorizzati nell'ambito del rapporto assicurativo.

1.8. Età pensionabile

L'età pensionabile si basa sull'età di pensionamento ordinaria, che corrisponde alla regolamentazione di legge della LPP (età di riferimento AVS). L'età pensionabile viene raggiunta il 1° giorno del mese successivo al compimento dell'età di riferimento AVS.

1.9. Retribuzione annua

Per retribuzione annua s'intende la retribuzione dichiarata dal contraente ad Allianz Suisse Vita ai sensi del punto 1.11, in base alla CC DP.

1.10. Avere di vecchiaia previsto senza interessi

L'avere di vecchiaia previsto senza interessi, in un determinato momento, si compone dell'avere di vecchiaia dichiarato dal contraente, stimato sull'intera durata dell'anno assicurativo in corso, e della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all'età pensionabile, senza interessi.

1.11. Obbligo di informazione e di notifica

- ¹ Il contraente è tenuto a fornire ad Allianz Suisse Vita tutti i dati necessari e la relativa documentazione per dare corso all'assicurazione (p. es. moduli di adesione e disdetta, certificato di esistenza in vita, certificato di morte, certificato ereditario, certificati medici, documentazione AI, certificati di formazione, libretto di famiglia, informazioni su eventuali misure di promozione della proprietà abitativa, ecc.). Trattasi in particolare di:

- a) comunicazioni relative a variazione di ragione sociale o indirizzo del contraente e del datore di lavoro;
- b) iscrizione e disdetta delle persone da assicurare all'inizio e alla fine del rapporto di lavoro ovvero dell'obbligo assicurativo ai sensi della CC DP;
- c) comunicazione dei dati anagrafici rilevanti per dare corso all'assicurazione e delle relative modifiche (età, sesso, stato civile, indirizzo, ecc.);
- d) dati relativi alla capacità lavorativa dell'assicurato, in particolare in caso di iscrizione o disdetta;
- e) dati relativi all'eventuale percepimento di rendite AI sospese o ridotte negli ultimi tre anni;
- f) comunicazione delle retribuzioni annue (stimate) da assicurare ai sensi del regolamento, percepite dalle persone assicurate o da assicurare per l'anno di assicurazione in corso (al giorno di riferimento del contratto, di norma al 1° gennaio);
- g) averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori delle persone assicurate o da assicurare alla data di adesione, alla data di riferimento e in caso di variazioni;
- h) comunicazione del tasso di interesse aggiornato applicato all'avere di vecchiaia;
- i) comunicazione dell'eventuale differente remunerazione fra avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio;
- j) comunicazione dell'incasso di prestazioni di libero passaggio e versamenti unici per persone assicurate e da assicurare con indicazione di tipo, entità e data tecnica del versamento;
- k) notifica di riduzione dell'avere di vecchiaia di un assicurato a seguito di
 - l prelievo anticipato risp. la realizzazione di pgni nel quadro della promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale;
 - Il divorzio;
- l) notifica di variazioni importanti aventi effetto sull'assicurazione, quali, in particolare, termine, modifica o sospensione di assicurazioni di indennità giornaliera determinanti per l'inizio della prestazione della fondazione ed eventualmente per il differimento della stessa (durata del termine di attesa);
- m) notifica di casi previdenziali per vecchiaia, decesso e invalidità (inclusa presentazione dei documenti giustificativi);
- n) dati sui redditi computabili per il calcolo del sovraindennizzo ovvero del coordinamento delle prestazioni assicurative;
- o) notifica relativa a modifiche o alla cessazione di condizioni che danno luogo a un diritto (p. es. raggiungimento dell'età pensionabile, variazione del grado di incapacità lavorativa e di guadagno, decesso, nuovo matrimonio, raggiunti limiti di età, ecc.);
- p) notifica relativa all'affiliazione del datore di lavoro a un altro istituto di previdenza professionale;
- q) notifica di variazione delle condizioni operative rilevanti per la tariffazione in base a classi di rischio (tariffa di settore).

- ² Alla data di decorrenza del contratto è altresì necessario trasmettere tempestivamente ad Allianz Suisse Vita i seguenti documenti e le relative variazioni:

- a) statuto (atto di fondazione) del contraente;
- b) regolamento e piani previdenziali del contraente;
- c) certificazione attestante le assicurazioni collettive di indennità giornaliera stipulate a favore degli assicurati in base al presente contratto;
- d) decisioni notificate al contraente dall'assicurazione per l'invalidità.

- ³ Per il rispetto dei termini di scadenza, l'inoltro delle decisioni AI ad Allianz Suisse Vita deve essere immediato. In tal caso e qualora Allianz Suisse Vita lo ritenga utile, è necessario allegare alla decisione una procura che

autorizzi Allianz Suisse Vita a intraprendere, in nome del contraente, tutte le azioni del procedimento giuridico AI, di fronte a tutte le istanze, in relazione a un eventuale obbligo di prestazione del contraente stesso. Se il contraente non inoltra tempestivamente la decisione e la procura, Allianz Suisse Vita si riserva di negare la totalità delle sue prestazioni, qualora la decisione dell'assicurazione per l'invalidità possa incidere sulle prestazioni minime del contraente ai sensi della LPP.

⁴ È possibile delegare l'obbligo d'informazione e di notifica ai datori di lavoro. Informazioni e notifiche dei datori di lavoro si considerano effettuate per conto del contraente.

⁵ Per la trasmissione di dati, notifiche e informazioni particolari, il contraente deve utilizzare i moduli specifici messi a disposizione da Allianz Suisse Vita. In particolare, per la notifica di un'incapacità lavorativa o di guadagno deve essere utilizzato il modulo «Previdenza professionale – Denuncia di incapacità lavorativa o incapacità di guadagno (cassa pensioni / istituto di previdenza)». L'ottenimento della procura dell'assicurato contenuta nel presente modulo per la raccolta, il trattamento e la trasmissione di dati personali degni di particolare protezione è onere del contraente o, qualora l'obbligo d'informazione e di notifica sia stato delegato al datore di lavoro ai sensi del cpv. 4, del datore di lavoro.

⁶ Il contraente è tenuto a fornire tempestivamente tutti i dati, le notifiche e le informazioni ad Allianz Suisse Vita, in ogni caso entro trenta giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

⁷ Allianz Suisse Vita declina qualsiasi responsabilità per conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'obbligo d'informazione e di notifica o da informazioni e comunicazioni non veritiere.

Se l'assicurato viola il proprio obbligo di comunicazione nei confronti del contraente e, di conseguenza, il contraente non è tenuto a erogare le prestazioni assicurate, decade nella stessa misura l'obbligo di prestazione previsto per Allianz Suisse Vita dal contratto di assicurazione collettiva; le prestazioni già erogate devono essere restituite ad Allianz Suisse Vita qualora il soggetto per cui queste sono state versate sia tenuto al rimborso nei confronti del contraente.

Se il contraente, la persona da assicurare o l'assicurato hanno comunicato in maniera inesatta o taciuto fatti rilevanti che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, Allianz Suisse Vita ha inoltre facoltà di risolvere il contratto per quanto riguarda la previdenza sovraobbligatoria, entro quattro settimane dalla presa d'atto, nonché di negare qualsiasi prestazione a prescindere da un eventuale obbligo di prestazione del contraente, a condizione che la violazione dell'obbligo d'informazione sia in rapporto con il verificarsi e l'entità del rischio assicurato.

Sono fatti salvi eventuali diritti di regresso e di risarcimento danni. Trovano inoltre applicazione le disposizioni del regolamento sui costi.

1.12. Forma delle comunicazioni

¹ Per tutte le comunicazioni per le quali secondo il contratto d'assicurazione o le CG LPP in vigore è prevista la forma scritta, Allianz Suisse Vita accetta, oltre alla forma scritta, anche comunicazioni via e-mail. Ciò non vale per le comunicazioni che possono essere effettuate tramite un portale messo a disposizione da Allianz Suisse Vita; a tale proposito vale la forma prescritta per il portale.

² Per la giustificazione dei diritti assicurativi, Allianz Suisse Vita può esigere che i documenti necessari rechino la firma autografa delle persone interessate. Nei casi da essa previsti, Allianz Suisse Vita può inoltre richiedere che tali firme siano ulteriormente autenticate da un notaio. In luogo dell'autenticazione notarile, Allianz

Suisse Vita accetta anche una conferma scritta, firmata dall'ufficio competente (agenzia), del fatto che gli interessati sono comparsi di persona, si sono identificati mediante carta d'identità o passaporto e hanno apposto le firme necessarie in presenza di un collaboratore dell'ufficio.

³ Se, secondo il contratto d'assicurazione o le CG LPP, la forma scritta richiede la firma autografa o anche l'autenticazione notarile della firma, la comunicazione via e-mail è ammessa solo se all'e-mail sono allegati il documento firmato di proprio pugno e, se richiesto, l'autenticazione notarile o la conferma da parte dell'ufficio competente (agenzia) conformemente al capoverso 2.

1.13. Violazione degli obblighi di informazione e di notifica

Se il contraente non adempie ai propri obblighi di notifica di cui al punto 1.11, Allianz Suisse Vita è autorizzata in qualunque momento a risolvere il contratto con effetto immediato e a far cessare la copertura del rischio dalla data di risoluzione.

1.14. Cerchia delle persone assicurate

¹ In caso di contratti d'assicurazione senza premio forfettario, sono assicurati soltanto gli appartenenti alla cerchia delle persone da assicurare ai sensi della CC DP, comunicati dal contraente ad Allianz Suisse Vita a fini assicurativi. Ai sensi del punto 1.11, il contraente è tenuto a comunicare ad Allianz Suisse Vita, entro trenta giorni dall'entrata in servizio ovvero dalla decorrenza dell'obbligo assicurativo ai sensi della CC DP, tutte le persone da assicurare, utilizzando a tal fine il modulo previsto da Allianz Suisse Vita «Iscrizione all'assicurazione collettiva». Il contraente e la persona da assicurare devono compilare e firmare il modulo, riportandovi informazioni complete e veritiere.

² In caso di contratti d'assicurazione con premio forfettario, sono assicurati soltanto gli appartenenti alla cerchia delle persone da assicurare ai sensi della CC DP, comunicati dal contraente ad Allianz Suisse Vita nell'ambito della notifica annuale del collettivo degli assicurati. Ai sensi del punto 1.11 il contraente è tenuto a comunicare ad Allianz Suisse Vita le persone da assicurare alla data di decorrenza del contratto e, successivamente, il 1° gennaio di ogni anno (notifica annuale del collettivo degli assicurati). Le persone da assicurare entrate in servizio corso d'anno devono essere comunicate ad Allianz Suisse Vita al momento dell'entrata stessa solo nei casi che secondo la CC DP comportano un esame dello stato di salute (tassazione). Le persone entrate in corso d'anno senza tassazione sono considerate assicurate se sono indicate nella notifica annuale del collettivo degli assicurati successiva alla loro entrata.

³ L'onere relativo a prestazioni in corso viene assunto da Allianz Suisse Vita solo se previsto da uno specifico accordo scritto fra il contraente e Allianz Suisse Vita. Restano escluse le prestazioni in corso che, in caso di rinnovo contrattuale, erano già gestite da Allianz Suisse Vita ai sensi del precedente contratto e i cui presupposti sussistono tuttora. Allianz Suisse Vita continuerà a gestire tali casi come previsto dal contratto precedente.

1.15. Copertura assicurativa

Durante il periodo di assicurazione, Allianz Suisse Vita garantisce agli assicurati una copertura in base alle prestazioni previste dal contratto. Per quanto concerne la previdenza sovraobbligatoria, l'ammissione all'assicurazione avviene dapprima in via provvisoria. La copertura assicurativa provvisoria si sostanzia nel fatto che Allianz Suisse Vita eroga prestazioni sovraobbligatorie soltanto per i casi

previdenziali le cui cause non risalgano al periodo precedente l'inizio dell'assicurazione. In base alle direttive di Allianz Suisse Vita, l'ammissione definitiva può dipendere dal risultato di un esame dello stato di salute, da una consulenza o da una visita medica. La copertura provvisoria diventa definitiva nel momento in cui Allianz Suisse Vita invia la relativa notifica al contraente.

1.16. Aumento delle prestazioni

L'aumento delle prestazioni conseguente a modifiche di salario o del piano previdenziale è disciplinato per analogia dal punto 1.15.

1.17. Estinzione della copertura assicurativa

La copertura dei singoli assicurati decade con la disdetta dell'assicurazione, con il raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi della CC DP e con la definitiva corresponsione di una retribuzione inferiore a quella minima eventualmente concordata. La copertura si estingue altresì per tutti gli assicurati in caso di risoluzione del contratto d'assicurazione.

1.18. Estensione della copertura

Qualora termini l'obbligo assicurativo ai sensi della CC DP, ovvero si concluda il rapporto previdenziale a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro prima del pensionamento o in virtù di una retribuzione costantemente inferiore a quella minima (soglia d'ingresso), la copertura assicurativa concordata resta attiva per i rischi di decesso e invalidità fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, ma per la durata massima di un mese (estensione della copertura). Se viene risolto il contratto d'assicurazione, non è concessa alcuna estensione della copertura.

1.19. Fallimento

Qualora venga avviata una procedura di liquidazione o fallimento relativa al contraente o – in caso di fondazioni interne – al datore di lavoro, il contratto di assicurazione si estingue alla fine del mese in cui tale procedura ha inizio.

1.20. Conseguenze in caso di risoluzione del contratto

- ¹ In caso di risoluzione del contratto d'assicurazione, i valori di liquidazione da trasferire dei beneficiari di rendite vengono calcolati in base al punto 11.2 CG LPP. Le prestazioni in corso vengono erogate solo fino alla risoluzione del contratto d'assicurazione.
- ² Il valore di liquidazione corrisponde all'importo che Allianz Suisse Vita richiederebbe per tutte le assicurazioni risolte ai sensi della disciplina di cui al punto 11.1 cpvv. 1 e 2 CG LPP, sulla base delle tariffe vigenti al momento della risoluzione del contratto d'assicurazione, se il contratto stesso venisse nuovamente stipulato con lo stesso collettivo di assicurati e di beneficiari di rendite e con le medesime prestazioni al momento della risoluzione, senza tenere conto dei costi di stipula contrattuale, ma includendo una detrazione per il rischio interesse (deduzione degli interessi).

2. Prestazioni assicurative

2.1. Risparmio di vecchiaia e prestazioni di vecchiaia

- ¹ Se ai sensi della CC DP sono assicurate le prestazioni di vecchiaia, l'assicurazione prevede a titolo opzionale
 - a) il finanziamento dell'avere di vecchiaia che costituisce la base delle rendite di vecchiaia future

Il calcolo del valore avviene in base all'allegato tecnico alle CG LPP.

A tal riguardo, sono fatti salvi eventuali accordi derogatori, presi al momento della risoluzione del contratto fra Allianz Suisse Vita e il contraente o il nuovo istituto di previdenza al quale si affilia il datore di lavoro degli assicurati ovvero il relativo assicuratore.

Il tasso di interesse tecnico applicato per il calcolo del valore non deve superare il tetto di cui all'art. 8 OLP. L'avere di vecchiaia minimo LPP di cui all'art. 15 LPP non può subire riduzioni per effetto della deduzione degli interessi. Qualora il contratto d'assicurazione risolto sia rimasto valido per almeno cinque anni, non viene più applicata alcuna deduzione degli interessi, a meno che questa non sia prevista per legge.

- ³ Per l'elaborazione dei conteggi Allianz Suisse Vita richiede inoltre un contributo spese ai sensi del regolamento sui costi.

1.21. Trattamento e protezione dei dati e della sfera privata

- ¹ Allianz Suisse Vita tratta i dati relativi all'assicurato derivanti dall'attuazione della previdenza professionale, in particolare dell'assicurazione di rischio. Il contraente garantisce che gli assicurati siano a conoscenza del trattamento dei dati da parte di Allianz Suisse Vita. Allianz Suisse Vita può, tramite accordo, affidare il trattamento dei dati a terzi in Svizzera e all'estero, a condizione che sia garantita una protezione dei dati adeguata e che i terzi incaricati del trattamento siano soggetti all'obbligo legale di segretezza o si impegnino contrattualmente a mantenere la segretezza.
- ² In caso di regresso dell'assicurato su un danneggiatore, Allianz Suisse Vita è autorizzata a comunicare al terzo civilmente responsabile o al suo assicuratore di responsabilità civile i dati necessari per far valere le proprie pretese giuridiche.
- ³ Al fine di prevenire/combattere abusi e il percepimento indebito di prestazioni, Allianz Suisse Vita, nel rispetto dei principi di proporzionalità e protezione dei dati, può anche adottare misure di monitoraggio e osservazione oppure delegarne l'attuazione, nella misura necessaria, a terzi accuratamente selezionati e parimenti soggetti al segreto commerciale, i quali a loro volta si impegnano espressamente a mantenere la relativa segretezza.
- ⁴ Nell'ambito dell'attuazione della previdenza professionale si applicano in particolare le disposizioni della LPP previste da leggi speciali concernenti il trattamento dei dati personali, l'accesso all'archivio, l'obbligo di segretezza, la comunicazione di dati e l'assistenza giuridica e amministrativa. Per il resto si applicano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD).
- ⁵ Tutte le informazioni, in particolare sui nostri impieghi e destinatari dei dati e sui diritti connessi relativi alla protezione dei dati, si trovano nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati (<https://www.allianz.ch/it/informazioni/informazioni-sulla-protezione-dei-dati.html>).

mediante accrediti di vecchiaia (processo di risparmio);

- b) una rendita di vecchiaia pari all'avere di vecchiaia disponibile alla data di pensionamento moltiplicato per il tasso di conversione valido in tale data;
- c) una rendita per figli di pensionati per i figli aventi diritto dei beneficiari di rendita di vecchiaia.

- ² L'età ordinaria di pensionamento corrisponde a quanto previsto dalla LPP (età di pensionamento ordinaria).

³ La prestazione di vecchiaia viene erogata a partire dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile.

2.2. Prestazioni per i superstiti

¹ Eventuali prestazioni per i superstiti assicurate ai sensi della CC DP prevedono, a titolo opzionale, quanto segue:

- a) una rendita vedovile assicurata in base al metodo collettivo con copertura estesa;
- b) una rendita per conviventi superstiti registrati o partner ai sensi della LUD (rendita per conviventi) pari alla rendita per vedove/vedovi;
- c) una rendita per conviventi superstiti o convivente di una unione di fatto analoga al matrimonio o a una comunione domestica registrata (rendita per conviventi) pari alla rendita per vedove/vedovi;
- d) una rendita per orfani;
- e) rimborso dell'avere di risparmio disponibile.
A condizione che conformemente alla CC DP il processo di risparmio sia assicurato, in caso di decesso dell'assicurato prima del pensionamento l'avere di risparmio disponibile, decurtato degli eventuali versamenti volontari di cui al punto 2.2 lett. f) nonché della riserva matematica necessaria per il finanziamento delle prestazioni ai superstiti (rendita per vedovi/vedove, rendita per partner, rendita per conviventi, rendita per orfani) viene rimborsato come capitale per il caso di decesso;
- f) capitale in caso decesso da versamenti volontari. Qualora la CC DP preveda un rimborso dei versamenti volontari come ulteriore capitale caso decesso, in caso di morte dell'assicurato prima del pensionamento l'importo complessivo dei versamenti volontari effettuati (interessi esclusi) viene erogato a titolo di capitale caso decesso;
- g) capitale supplementare in caso di decesso. Solo se assicurato dalla CC DP.

² Dopo il decesso dell'assicurato, il coniuge divorziato è equiparato al vedovo o alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata una rendita. La copertura è limitata alle prestazioni minime LPP e si estende al massimo alla parte di diritto costituita con la sentenza di divorzio, salvo questa non sia già coperta da prestazioni di altre assicurazioni, in particolare AVS e AI.

³ Se nella CC DP risparmio di vecchiaia e prestazioni di vecchiaia non sono assicurati, per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti Allianz Suisse Vita assicura annualmente un capitale di decesso. Tale capitale corrisponde al valore in contanti di una rendita vedovile, al netto dell'avere di vecchiaia contabile del contraente. Qualora maturi il diritto a una rendita, il contraente trasferisce ad Allianz Suisse Vita l'avere di vecchiaia contabile dell'assicurato deceduto. Tale avere corrisponde all'eventuale differenza positiva fra il valore in contanti della rendita vedovile (interpolato al primo giorno del mese successivo alla data del decesso) e il capitale assicurato in caso di decesso. Una differenza negativa fra l'avere di vecchiaia contabile e quello effettivamente disponibile è da intendersi a carico del contraente.

⁴ Se il contraente, ai sensi del regolamento, deve corrispondere un capitale di decesso (opzione di capitale o indennità in caso di copertura LPP) al posto della rendita, Allianz Suisse Vita trasferisce al contraente un'eventuale differenza positiva fra il valore di liquidazione e l'avere di vecchiaia contabile ai sensi del cpv. 3.

2.3. Prestazioni di invalidità

Le prestazioni di invalidità vengono corrisposte se assicurate ai sensi della CC DP.

¹ Non appena constatata l'invalidità, vengono definite le relative prestazioni esclusivamente e in misura massima per il grado di invalidità accertato (grado di incapacità al guadagno) ed erogate in base allo scaglionamento previsto al punto 8.3.5 CG LPP.

² La decorrenza del diritto alle prestazioni è disciplinata per analogia dalle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Il diritto alle prestazioni minime a norma LPP è differito per il periodo in cui l'assicurato percepisce l'intero stipendio o un'indennità giornaliera per malattia, invalidità o infortunio pari all'80% dello stipendio.

³ Se la corresponsione della rendita AI ha inizio prima della scadenza del periodo di attesa previsto dal contratto in base alla CC DP e se non sussiste più il diritto al trattamento economico, nonché a indennità giornaliera per malattia o infortunio di cui al precedente paragrafo, Allianz Suisse Vita accorda una rendita conforme alla CC DP solo dopo la scadenza del termine di attesa convenuto.

⁴ Se, a seguito di malattia o infortunio, un assicurato matura un grado di incapacità al lavoro minimo del 40% che si protrae oltre il termine di attesa ai sensi della CC DP, alla scadenza del suddetto termine, al più tardi a partire dalla erogazione della rendita AI, Allianz Suisse Vita concede, su questa parte dell'assicurazione, l'esenzione dal pagamento del premio per le prestazioni assicurate ai sensi della CC DP.

⁵ Il diritto all'esenzione dal pagamento del premio di cui al cpv. 4 sussiste in linea di principio senza alcuna limitazione solo in caso di adempimento nei tempi previsti di tutti gli obblighi di cui al punto 1.11 cpv. 3 e seguenti. In caso contrario Allianz Suisse Vita può sospendere l'esenzione dal pagamento del premio per un numero di giorni pari ai giorni di ritardo con cui sono stati adempiuti i singoli obblighi, al più tardi tuttavia fino all'erogazione della rendita di invalidità.

⁶ L'esenzione dal pagamento dei premi e il finanziamento del processo di risparmio da parte di Allianz Suisse cessano dal momento in cui l'invalidità/l'incapacità di guadagno risulta inferiore al 40% nonché alla fine del mese del decesso; peraltro, detto finanziamento prosegue al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, mentre l'esenzione dal pagamento dei premi dura al massimo finché sussiste l'obbligo di tale pagamento.

⁷ Per le prestazioni erogate al contraente sono fatte salve, in particolare, le disposizioni relative al coordinamento di cui ai punti 9.2 e 9.3 delle CG LPP.

2.4. Versamento / notifica all'autorità fiscale / adeguamento all'andamento dei prezzi

¹ Allianz Suisse Vita corrisponde le prestazioni assicurative esclusivamente al contraente.

² Il contraente deve inviare agli assicurati le notifiche all'autorità fiscale e i certificati di rendita previsti dalla legge, nonché effettuare i conteggi relativi all'imposta alla fonte.

³ L'adeguamento all'andamento dei prezzi delle prestazioni in corso per invalidi e superstiti nell'ambito della LPP rientra fra le competenze del contraente.

3. Finanziamento

3.1. Premi

- ¹ Il premi sono determinati in base alle tariffe delle assicurazioni collettive di Allianz Suisse Vita, valide al momento del calcolo e approvate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. A seconda della situazione aziendale e dei rischi, le tariffe possono prevedere la suddivisione degli assicurati in classi di rischio.
- ² Il calcolo dei premi avviene secondo il sistema del premio annuale, ai sensi del punto 5.1 cpv. 3 delle CG LPP, nonché delle CP AC TCIEsp INV e delle CP AC TC decesso. Le spese ordinarie rientrano nei premi fatturati.
- ³ Con l'approvazione dell'autorità competente, Allianz Suisse Vita può procedere alla modifica parziale o totale della tariffa collettiva e apportare unilateralmente un aumento dei premi, durante il periodo di validità del contratto, conseguente alle variazioni tariffarie autorizzate.
- ⁴ Se le variazioni tariffarie comportano una modifica sostanziale del contratto, esse vengono preannunciate per iscritto almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. In questo caso il contratto può essere disdetto, con un preavviso di trenta giorni, dal giorno in cui le variazioni diventerebbero effettive.
Sono ritenute modifiche sostanziali del contratto:
- a) l'aumento dei premi non destinati agli accrediti di risparmio, di un ammontare non inferiore a quanto previsto dalla legge per il periodo prescritto; oppure

- b) la riduzione dell'aliquota di conversione che comporta per gli assicurati una diminuzione della prestazione di vecchiaia nell'ambito dell'ammontare minimo previsto dalla legge, oppure
- c) l'eliminazione della riassicurazione piena.

Tali variazioni non sono tuttavia ritenute sostanziali se conseguenti a una modifica di legge.

3.2. Spese straordinarie

Per quanto concerne gli oneri aggiuntivi, Allianz Suisse Vita addebita al contraente le spese amministrative ai sensi del regolamento sui costi. Allianz Suisse Vita si riserva di adeguare in ogni momento il suddetto regolamento alle mutate circostanze. Per servizi supplementari non previsti dal regolamento sui costi, le relative spese vengono addebitate sulla base di accordi specifici.

3.3. Debitore del premio

- ¹ Il contraente è tenuto a corrispondere ad Allianz Suisse Vita i premi e le spese straordinarie.
- ² Fatture ed estratti conto si intendono approvati dal contraente se non vengono contestati per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione.
- ³ I dettagli relativi agli obblighi di pagamento dei premi e alla mora sono disciplinati in modo esaustivo al punto 5.1 CG LPP e alle disposizioni per il conto premi.